



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE TECNICO PERMANENTE DI COLLEGAMENTO AL NUCLEO
DI VALUTAZIONE, AL PRESIDIO DI QUALITÀ E DATAWAREHOUSE
U.O. SUPPORTO AL PRESIDIO DI QUALITÀ

IL RETTORE

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
VISTO lo Statuto dell'Università di Palermo, modificato con D.R. n. 2589 del 03 giugno 2022 pubblicato nella G.U.R.I. n. 138 del 15 giugno 2022, e in particolare l'Art. 22bis;
VISTA la delibera n. 279/2022 del Senato Accademico del 05/07/2022;

DECRETA

ai sensi dell'art.11, comma 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, di emanare il

REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI QUALITÀ

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce l'organizzazione, il funzionamento, la composizione, le incompatibilità dei componenti e la durata del mandato del Presidio di Qualità di Ateneo, di seguito denominato PQA, costituito ai sensi dell'Art. 22bis dello Statuto dell'Ateneo per l'esercizio delle funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano.

Art. 2 - Funzioni

1. Il PQA promuove e diffonde la cultura della qualità e del suo miglioramento continuo e monitora l'attuazione delle politiche per l'assicurazione della qualità (AQ) in Ateneo svolgendo un ruolo fondamentale nei rapporti con gli Organi di governo, il Nucleo di valutazione e tutte le strutture coinvolte nel Sistema AQ. Supporta i Dipartimenti, i Corsi di Studio dei vari livelli (CdS), le Commissioni paritetiche docenti-studenti e tutti gli attori coinvolti nell'AQ nei rispettivi ambiti di attività.

I compiti del PQA sono:

- a) Definire (attraverso criteri, modalità e finalità delle procedure) e proporre l'organizzazione del sistema di assicurazione e autovalutazione/valutazione della qualità della sede, dei CdS, della ricerca e terza missione;
 - b) sovraintendere all'adeguato e uniforme svolgimento delle procedure di AQ dell'Ateneo sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo;
 - c) monitorare i risultati dei processi formativi e renderli disponibili ai fini dell'assicurazione e autovalutazione/valutazione della qualità;
 - d) monitorare i risultati delle attività di ricerca e di terza missione e renderli disponibili ai fini dell'assicurazione e autovalutazione/valutazione della qualità;
 - e) assicurare la diffusione delle conoscenze su politiche/processi AQ mediante attività di comunicazione e piani di formazione rivolti all'intera comunità accademica;
 - f) assicurare la circolazione dei dati e delle informazioni tra tutte le strutture responsabili dell'AQ e favorirne la collaborazione.
 - g) monitorare e verificare la corretta e opportuna visibilità delle attività nei canali informativi dell'Ateneo.
2. Il PQA relativamente alle attività didattiche:
 - a) organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di AQ a livello di Dipartimento, Scuola di Medicina e Chirurgia e di Ateneo;
 - b) organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nella



- Scheda Unica Annuale (SUA) - CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo;
- c) organizza e verifica le attività del riesame dei CdS;
 - d) organizza e verifica i flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - e) organizza e verifica i dati che emergono dalla rilevazione dell'opinione degli studenti e dei laureati e li trasmette ai CdS per l'elaborazione della SUA-CdS;
 - f) sulla scorta delle relazioni annuali delle commissioni paritetiche docenti-studenti e dei rapporti di riesame annuale elabora indicazioni e le trasmette ai referenti SUA per la compilazione della SUA-CdS;
 - g) promuove attività per il miglioramento del percorso di qualità della didattica anche attraverso la collaborazione con il Centro per l'Innovazione e il Miglioramento della Didattica Universitaria e il Progetto Mentore per la didattica dell'Ateneo.
 - h) monitora l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze.
3. Il PQA relativamente alle attività di ricerca e di terza missione:
- a) organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di AQ a livello di Dipartimento, di area scientifica e di Ateneo;
 - b) organizza e verifica il processo di riesame delle attività di ricerca e di terza missione di ciascun Dipartimento dell'Ateneo;
 - c) organizza e verifica i flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione;
 - d) monitora l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze.
4. Il PQA predispone un programma annuale di attività e redige al termine di ogni anno una relazione consuntiva sull'attività svolta e la invia al Nucleo di Valutazione e agli Organi di Governo.
5. Il PQA relaziona agli Organi di Governo d'Ateneo sulle procedure di assicurazione della qualità di Ateneo e sulle risultanze del lavoro svolto. Trasmette sistematicamente i risultati delle attività di monitoraggio sull'efficacia del sistema di AQ al Nucleo di valutazione e alla Governance dell'Ateneo per il riesame della Governance e del Sistema di Assicurazione della Qualità.
- Assicura che le strutture responsabili dell'AQ interagiscano efficacemente fra loro e con gli organi accademici preposti alla didattica, alla ricerca, alla terza missione e alle attività istituzionali e gestionali.
- Assicura che docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti dei CdS possano facilmente condividere e comunicare agli Organi di Governo e alle strutture responsabili dell'AQ le proprie osservazioni e proposte di miglioramento.

Art. 3 - Composizione

1. Il PQA è presieduto dal Rettore o da un suo delegato. Il PQA è nominato dal Rettore sentito il Senato Accademico. Per la composizione, il Rettore individua, ove possibile nel rispetto della parità di genere in riferimento ai punti a) e b):
 - a) due docenti per ogni macroarea;
 - b) due studenti;
 - c) due dottorandi di ricerca;
 - d) i Dirigenti dell'Ateneo delle Aree della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione o loro delegati;
 - e) un'unità di personale tecnico-amministrativo afferente alla struttura di supporto al PQA.
2. I soggetti di cui al comma 1, lett. a del presente articolo sono individuati tra quelli che possiedono competenze in tema di assicurazione della qualità della didattica e/o della ricerca e della terza missione.
3. Gli studenti di cui al comma 1, lett. b, del presente articolo sono individuati tra i



componenti del Consiglio degli studenti e devono fare riferimento a CdS appartenenti a macroaree culturali differenti.

4. I dottorandi di ricerca di cui al comma 1, lett. c del presente articolo, sono individuati, ove possibile tra Corsi di Dottorato appartenenti a macroaree culturali differenti, a seguito di pubblicazione di avviso per la presentazione delle candidature. L'avviso è rivolto a tutti i dottorandi di ricerca componenti dei Consigli di Dipartimento.
5. Il PQA può altresì avvalersi della collaborazione di altri soggetti e strutture interni e di soggetti esterni all'Ateneo con competenze funzionali a specifiche attività e progetti attivati dal Presidio stesso.

Art. 4 - Durata

1. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza della delega ricevuta e comunque non oltre la durata del mandato del Rettore che lo ha delegato. I componenti del PQA restano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinnovati per una sola volta.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) siano Ricercatori a tempo determinato, essi devono avere una durata residua del contratto pari ad almeno due anni e decadono dalla carica con la perdita dello status. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e c) durano in carica due anni e decadono in ogni caso quando perdono lo status.
3. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei componenti, si provvede alla nuova nomina secondo quanto previsto dall'art. 3. Il componente subentrato svolge le funzioni per il residuo periodo di mandato. Qualora si renda necessario procedere con urgenza alla sostituzione di componenti, il Rettore procede con proprio decreto da sottoporre a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile.
4. L'Ateneo non corrisponde ai componenti del PQA alcuna indennità di funzione, alcun gettone di presenza o rimborso spese sostenute per la partecipazione alle attività connesse al loro incarico.

Art. 5 - Incompatibilità

1. Sono incompatibili con l'incarico di Presidente e componente del PQA le seguenti cariche:
 - a) Componente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) Componente del Senato Accademico;
 - c) Presidente di Scuola di Medicina e Chirurgia;
 - d) Direttore di Dipartimento o di strutture decentrate;
 - e) Componente del Nucleo di Valutazione;
 - f) Componente di Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - g) Coordinatore di Corsi di studio dei vari livelli;
 - h) Delegato dipartimentale per la Didattica, per la Ricerca e per la Terza Missione.
2. I componenti del PQA che nel corso del mandato incorrano in una delle predette cause di incompatibilità devono presentare le proprie dimissioni al Rettore e darne immediata comunicazione al Presidente del PQA.

Art. 6 - Modalità di funzionamento

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del PQA e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
2. Il PQA si riunisce con cadenza periodica, secondo un calendario prestabilito, in presenza o in modalità telematica, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
3. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente può, in caso di urgenza, convocare il PQA con un preavviso



inferiore rispetto al termine precedentemente indicato.

4. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Gli assenti giustificati concorrono alla determinazione del numero legale.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute del PQA non sono pubbliche. In relazione a specifici punti all'OdG, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del PQA i Prorettori e/o Delegati del Rettore, il Direttore Generale o altre figure coinvolte nelle procedure per l'AQ. Possono altresì essere invitate figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.
7. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta dal docente più anziano in ruolo.
8. Il PQA può organizzare il proprio lavoro istruttorio attraverso gruppi di lavoro costituiti dai componenti dello stesso PQA ma che possono includere soggetti di cui al punto 6 del presente articolo in funzione delle tematiche trattate. Il Presidente può nominare il coordinatore di ciascun gruppo di lavoro.

Art. 7 - Supporto alle attività del PQA

1. Il PQA è assistito per il suo funzionamento dall'ufficio di supporto ed è coadiuvato per le materie di rispettiva competenza dagli uffici preposti dell'amministrazione centrale.
2. Il personale suddetto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 3, comma 1, lett. d del presente regolamento, può partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 8 - Accesso alle informazioni

1. Il PQA gode di piena autonomia operativa. A tal fine, l'Ateneo garantisce il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie nonché la pubblicazione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 9 - Verbalizzazione e pubblicità degli atti

1. Per ciascuna riunione del PQA deve essere redatto un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, approvato di norma nel corso della seduta successiva. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal personale amministrativo di cui all'art. 3, comma 1, lett.e) del presente regolamento. Il verbale viene pubblicato sulla pagina web del PQA, all'interno del sito istituzionale di Ateneo. Estratti di verbale sono inviati alle strutture e/o organi, per argomento di competenza, affinché adottino e/o attuino i provvedimenti di specifico interesse. Il PQA garantisce la trasparenza del suo operato, assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.

Art.10 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento sostituisce interamente il regolamento per il funzionamento interno del Presidio di Qualità di Ateneo approvato dal Presidio di Qualità nella seduta del 29 gennaio 2020.

I componenti del PQA in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento permangono nelle funzioni fino al rinnovo dell'Organo a seguito dell'emanazione del presente Regolamento.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

IL RETTORE
Massimo Midiri